

N. 02057/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 1517 del 2011, proposto dalla:

- Soget s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Della Rocca e Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r., in Lecce alla via Rubichi 23;

contro

- il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Pascarella, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gianluca D'Oria, in Lecce alla via Nazario Sauro 14;

nei confronti di

- Emmegi s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

- Equitalia Sud s.p.a., Equitalia Polis s.p.a.;

per l'annullamento

a) della determina n. 178 del 14.9.2011 del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione

- provvisoria già decretata in favore della Soget;
- b) della nota prot. n. 135886 del 15.9.2011;
 - c) della nota prot. n. 138646 del 21.9.2011;
 - d) della determina n. 179 del 15.9.2011 del Servizio Appalti e Contratti;
 - e) della nota prot. n. 140689 del 23.9.2011;
 - f) della nota prot. n. 136060 del 16.9.2011;
 - g) per quanto di ragione, della nota prot. n. 108431 dell'11.7.2011 del Comune di Taranto e di ogni altro atto del procedimento finalizzato alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, ancorché non conosciuto;
 - h) di tutti gli atti finalizzati all'escussione della garanzia ed alla segnalazione dell'esclusione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - i) del bando di gara, del disciplinare e del capitolato d'oneri, nelle parti in cui hanno introdotto clausole di ammissione alla selezione sproporzionate e più restrittive di quelle previste ex lege;
 - l) di tutti gli atti e i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla procedura dell'a.t.i. controinteressata;
 - m) per quanto di ragione, della nota prot. n. 155773 del 5.10.2010 di cui è traccia nel verbale di gara del 22.12.2010;
 - n) dell'aggiudicazione definitiva, laddove intervenuta;
 - o) del contratto, laddove stipulato;
 - p) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso;
 - q) nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. e per la pronuncia di subentro della ricorrente nello stesso contratto, laddove medio tempore stipulato;
 - r) nonchè per il risarcimento dei danni.

Visto il ricorso.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e di Emmegi s.r.l..

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Emmegi s.r.l..

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 24 novembre 2011 il Cons. Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Cecinato, Della Rocca, Pascarella, Misserini e Sticchi Damiani.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

1.- Premesso che:

- la ricorrente Soget e la controinteressata Emmegi partecipavano a una gara bandita dal Comune di Taranto per l'affidamento di una serie di servizi in materia di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi, entrate patrimoniali e sanzioni pecuniarie (bando, come rettificato, del 7 ottobre 2010 e termine per la presentazione delle offerte al 15 novembre 2010);

- all'esito delle operazioni di gara la stessa era provvisoriamente aggiudicata alla odierna ricorrente (d.d. n. 51 del 16 marzo 2011);

- dopo un lungo periodo di stallo, peraltro, con nota prot. n. 108431 dell'11 luglio 2011, la p.a. comunicava l'avvio di un procedimento di revoca dell'aggiudicazione, in ragione dell'intervenuta risoluzione contrattuale adottata dal Comune di Oria rispetto a Soget con d.d. n. 609 dell'8 giugno 2010 (circostanza la quale avrebbe inciso sui requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura della società);

- a tale nota la Soget replicava in data 22 luglio 2011, precisando che il Comune di Oria, con d.d. n. 988 dell'1 ottobre 2010, aveva revocato il proprio precedente atto di risoluzione (questo perché, a seguito di un accordo transattivo, la risoluzione unilaterale era venuta meno per effetto di una risoluzione consensuale del contratto);

- con d.d. n. 178 del 14 settembre 2011, tuttavia, il Comune di Taranto ribadiva che le vicende inerenti al rapporto fra la Soget e il Comune di Oria erano tali da incidere sui suoi requisiti di partecipazione e, infine, con d.d.

n. 179 del 15 settembre successivo, procedeva all'aggiudicazione della gara in favore della Emmegi.

2.- Rilevato che la Soget proponeva quindi il ricorso in esame e la Emmegi ricorso incidentale.

3.- Ritenuto che:

a) legittimamente il Comune di Taranto considerava accertata, in conformità ai parametri fissati già dall'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 (oltre che dalla lex specialis della gara), la sussistenza di errori gravi commessi dalla ricorrente nell'esercizio dell'attività professionale prestata presso il Comune di Oria, errori gravi emergenti, in punto di fatto, dalla delibera di Giunta n. 165 del 1° ottobre 2010 e, soprattutto, dall'atto di transazione intercorso in pari data fra le parti (atto nel quale, a fronte delle contestazioni del Comune di Oria, la Soget, che ben avrebbe potuto agire in sede giudiziaria avverso l'atto comunale di risoluzione del contratto, preferiva invece ristorare la p.a. con la somma di euro 112.496,17 per il mancato gettito derivato al Comune dai propri inadempimenti contrattuali). Errori gravi i quali obiettivamente rilevavano, indipendentemente da ogni giudizio sulle dichiarazioni rese dalla società (la intervenuta revoca della risoluzione unilaterale depone in ogni caso per la buona fede della società, fermo restando che allo stato non risulta concretamente disposta alcuna sanzione ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, pur essendo le stesse genericamente prefigurate nel provvedimento impugnato), ai fini della esclusione della ricorrente, così legittimando la determinazione n. 178 del 14 settembre 2011.

b) la verificata correttezza dell'esclusione della Soget fa venir meno la legittimazione della medesima alla formulazione delle censure pure avanzate rispetto alla successiva aggiudicazione della gara alla Emmegi, le quali vanno dunque dichiarate inammissibili (cfr. Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4: la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione

alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abilita ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l'illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell'atto di esclusione, sia per annullamento dell'atto di ammissione).

c) la manifesta infondatezza del ricorso principale rende infine improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Emmegi (Ad. Plen. cit: "L'esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità").

4.- Ritenuto infine che, attesa la complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1517 del 2011 indicato in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 novembre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Patrizia Moro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)